



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. XXXXX XX XXX ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **96/2021** promossa da:

XXXX XXXX, con il patrocinio degli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci e Simona Rotundo

ricorrente

e

Ministero dell'Istruzione, con il patrocinio del funzionario dott.ssa XXXXX XXXX

resistenti

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La ricorrente ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione chiedendo:

“- ACCERTARE E DICHLARARE il diritto della ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”.

- PER L'EFFETTO, CONDANNARE il Ministero dell'Istruzione a pagare, in favore della ricorrente, LA SOMMA DI € 6.422,82 o la diversa somma, maggiore o minore, dovuta a titolo di differenze retributive così come quantificate al punto 2 dei motivi in diritto del ricorso e calcolate con il prospetto analitico allegato, oltre ad interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del c.p.c. ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del c.c.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.

La ricorrente è una docente abilitata per la classe di concorso A446 (oggi AC24), in servizio presso una scuola statale (attualmente in servizio presso l'Istituto Superiore *Chini-Michelangelo* di Camaiore (LU)

con contratto a tempo indeterminato dall'1.9.13; con il ricorso oggetto del presente giudizio rileva l'ingiustificata disparità di trattamento che si realizza, in applicazione della normativa interna, tra il personale di ruolo e quello assunto con contratto a T.D.

Questi ultimi, infatti, nonostante il servizio già prestato da plurimi anni, ricevono ad ogni nuova assunzione il trattamento economico iniziale, mentre il personale assunto in ruolo gode di una progressione economica correlata all'anzianità di servizio.

Lamenta che la normativa interna sia in contrasto con quella comunitaria e in particolare con la clausola 4, comma 1 dell'Accordo quadro 1998 recepito con la Direttiva 99/70 della quale ha chiesto la diretta applicazione.

Si è costituito in giudizio il M.I.U.R. formulando preliminarmente eccezione di prescrizione quinquennale, in relazione a tutte le pretese retributive (e conseguente domanda di condanna) relative ai cinque anni antecedenti alla notificazione del ricorso.

Andando al merito della domanda volta ad ottenere gli scatti di anzianità, il Ministero assume che essa non è fondata, giacché la progressione economica, secondo quanto previsto dal CCNL Comparto Scuola del 4.8.2011, spetta solo al personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, laddove la ricorrente è stata immessa in ruolo in data 1.9.2013.

Il Ministero assume inoltre che la clausola di salvaguardia di cui al CCNL 4.8.2011 opera anche per i dipendenti che hanno sottoscritto contratti a tempo determinato prima del 1.9.2010, purché essi abbiano maturato il primo scatto stipendiale dopo un anno di servizio. E che di tale circostanza non è stata data prova da parte ricorrente. Da qui la richiesta di rigetto del ricorso.

La causa è stata istruita documentalmente e discussa all'esito di udienza cartolare con deposito di note scritte.

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei limiti e termini di quanto segue.

In ordine all'eccezione di prescrizione del Ministero la stessa è fondata limitatamente alle richieste precedenti al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso: la ricorrente, dopo la diffida del 26.1.2011 non ha prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione, se non la diffida del 14.5.19, con cui rivendicava crediti già prescritti, riferiti a periodi precedenti al quinquennio antecedente il ricevimento della stessa da parte del Ministero.

Avuto particolare riguardo alla questione della violazione del principio di non discriminazione di cui alla Clausola 4 dell'Accordo Quadro – in relazione al fatto che agli assunti a tempo determinato nell'ambito della scuola venga applicato, rispetto agli assunti in ruolo, un trattamento retributivo deteriore per il mancato riconoscimento, nel caso di reiterazione di contratti, degli scatti biennali, nonché delle previsioni di progressione economica dei C.C.N.L. succedutisi nel tempo – la giurisprudenza di legittimità ha affermato il seguente principio di diritto: “la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. La L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1, e art. 71, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione” (Cass. Civ., Sez. Lav., 7 novembre 2016, n. 22558; cfr. anche Cass. Civ., Sez. VI, 15 giugno 2017, n. 14907).

Dunque, il differente trattamento stipendiale tra docenti a termine e docenti in ruolo (e, nello specifico, le previsioni in tema di anzianità di servizio connesse a un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità) può trovare giustificazione solo ove si fondi su circostanze strettamente connesse alle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali sole potrebbero legittimare la disparità. Tuttavia, il meccanismo retributivo previsto dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo nell'ambito del Comparto Scuola (che, salvo il caso dei docenti di religione, non può ritenersi disciplinato dalle previsioni dell'art. 53 Legge 312/1980 e poggiare sul sistema degli scatti biennali) è ispirato a un sistema di sviluppo professionale incentrato sulla differenziazione del trattamento economico per posizioni stipendiali che si conseguono in forza del regolare svolgimento, nel tempo, delle funzioni e della partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento, cui senza dubbio concorrono anche gli assunti a termine. Se quelli sin qui richiamati sono i principi cui deve farsi riferimento nella vicenda per cui è causa, nel merito, relativamente alla specifica posizione della parte ricorrente, deve osservarsi quanto segue. Dai documenti prodotti in atti risulta che quest'ultima è stata assunta, per lo svolgimento dell'attività di docente abilitata per la classe di concorso A446 con molteplici contratti di lavoro a tempo determinato che hanno superato i 180 giorni in ciascun Anno Scolastico di riferimento (cfr. art. 527 D. Lgs. 297/1994) nei seguenti

Anni Scolastici: A.S. 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, viceversa non risultano superati i 180 per l'a.s. 2006/2007.

L'Amministrazione convenuta non ha offerto un solo argomento idoneo a dimostrare la sussistenza di ragioni obiettive che possano giustificare il trattamento differenziato riservato ai docenti assunti a termine rispetto a quelli già in ruolo. Peraltro, la natura "non di ruolo" del rapporto di impiego o il succedersi di contratti di assunzione a termine sempre nuovi e distinti è, sul punto, del tutto irrilevante.

Ritiene questo giudice che non costituiscano ragioni oggettive, ad esempio, la particolarità del sistema di reclutamento scolastico, le modalità dell'assunzione, la necessità di garantire il servizio scolastico. Si tratta, invero, di circostanze riferibili a condizioni esterne al contenuto della prestazione e alla natura delle funzioni espletate dal personale non di ruolo, inidonee a giustificare il disconoscimento della progressione economica (per anzianità di servizio) per il personale assunto a tempo determinato. Mentre ragioni oggettive possono essere costituite "*dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro*" (Corte di Giustizia Europea, sentenza 20.9.2018).

Le norme interne (legislative e pattizie) applicabili al caso in esame, nella parte in cui escludono *sic et simpliciter* il personale a tempo determinato dalla progressione economica riconosciuta in favore del personale assunto a tempo indeterminato, risultano quindi incompatibili con la clausola 4 dell'Accordo Quadro europeo allegato alla Direttiva 99/70 e nel caso in esame non sono ravvisabili ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento. Ne consegue che prevale il diritto dell'Unione per la sua superiorità nella gerarchia delle fonti, con conseguente disapplicazione, da parte di questo giudice nazionale, della normativa italiana in conflitto con esso, salva l'inammissibilità di domande di parificazione sotto il profilo della retribuzione per il periodo anteriore al 10.7.2001, data in cui entrò in vigore la Direttiva 1999/70/CE. La Direttiva 1999/70, cit., infatti, nel recepire i contenuti del citato accordo quadro, ha così disposto: "*Gli Stati membri mettono in atto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 10 luglio 2001 o si assicurano che, entro tale data, le parti sociali introducano le disposizioni necessarie mediante accordi*" (cfr. art. 2, cc. 1) e quindi nessuna statuizione giudiziaria in funzione perequativa può risalire a epoca anteriore al 10.7.2001.

La domanda deve, dunque, essere accolta con conseguente accertamento del diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera con riconoscimento della progressione economica per effetto della anzianità maturata nel corso dei rapporti di lavoro a termine intercorsi con la parte convenuta, secondo le previsioni dei C.C.N.L. succedutisi nel tempo, e con esclusione degli scatti biennali ex art. 53 Legge 312/1980. L'Amministrazione convenuta deve essere condannata, quindi, alla ricostruzione della

carriera di XXXX XXXXXX ai fini giuridici ed economici, nonché al pagamento delle differenze retributive a tal titolo dovute, salva la prescrizione maturata come specificato.

Medesima riflessione deve esser svolta in ordine al diritto all'applicazione della clausola di salvaguardia prevista, dal C.C.N.L. 19 luglio 2011, in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre 2010. Anche in questo caso, la parte convenuta non ha fornito nessuna obiettiva ragione del trattamento differenziato. Tenuto conto del servizio svolto da parte attrice negli Anni Scolastici indicati, deve ritenersi che la stessa abbia diritto di percepire il valore retributivo della fascia stipendiale "3-8 anni" fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni". L'Amministrazione convenuta deve essere condannata, pertanto, anche al pagamento delle differenze retributive a tal titolo maturate maggiorate degli interessi di legge.

*** * ***

La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la parte convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.

PQM

il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,

accerta e dichiara il diritto di XXXXX XXXXXX alla ricostruzione della carriera, con riconoscimento della progressione economica per effetto della anzianità maturata nel corso dei rapporti di lavoro a termine intercorsi con la parte convenuta, secondo le previsioni dei C.C.N.L. succedutisi nel tempo, e con esclusione degli scatti biennali ex art. 53 Legge 312/1980, tenuto conto del servizio reso nei seguenti Anni Scolastici: A.S. 2008/2009, A.S. 2009/2010, A.S. 2010/2011, A.S. 2011/2012, A.S. 2012/2013.

Per l'effetto, condanna parte convenuta alla ricostruzione della carriera della parte ricorrente ai fini giuridici ed economici, nonché a pagare alla stessa le differenze retributive a tal titolo dovute maggiorate degli interessi di legge nei limiti della prescrizione maturata per le differenze oltre i cinque anni precedenti alla notifica del ricorso.

Accerta e dichiara il diritto della ricorrente di vedersi applicare la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L. 19 luglio 2011, con conseguente riconoscimento del diritto di percepire il valore retributivo della fascia stipendiale "3-8 anni" fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni".

Per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento delle differenze retributive a tal titolo maturate maggiorate degli interessi di legge. Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari

Lucca, 14 aprile 2022

Il Giudice

dott.ssa XXXXX XX XXXX